

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ANDERLINI, ALBANI, ANTONICELLI, BONAZZI, GALANTE GARRONE, GATTO Simone, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e PARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1968

Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. — Già nelle decorse legislature furono presentati al Parlamento numerosi disegni di legge sul riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza. Le proposte venivano da settori diversamente qualificati della nostra vita politica e basterà ricordare i nomi degli onorevoli Basso, Pistelli, Paolicchi e Pellicani per avere un'idea dell'ampiezza dello schieramento politico che, nella IV Legislatura, pose il problema della obiezione di coscienza in termini di pratica risoluzione legislativa.

La IV legislatura purtroppo, a seguito di vicende abbastanza note ma che è forse meglio non rivangare, non riuscì a far fare un solo passo in avanti alle proposte presentate e il nostro Paese si trova così ancora senza una legge sulla obiezione di coscienza mentre nel mondo sempre più numerosi sono i Paesi che l'hanno adottata, dagli USA al Belgio, dalla Francia alla Danimarca, dalla Norvegia al Brasile, all'Austria, alla Svezia.

Quale sia il valore morale e politico del riconoscimento della obiezione non pare sia qui il caso di illustrare ampiamente. I col-

leghi presentatori dei precedenti disegni di legge (Camera, IV legislatura, nn. 1156, 1162, 1225, 2995) hanno già detto nelle loro presentazioni quanto c'era da dire e da ricordare: da Antigone a Socrate, da Norimberga a Padre Balducci.

Vale la pena di ribadire che non esistono ostacoli costituzionali — stante la chiara riserva di legge ordinaria dell'articolo 52, secondo comma, della Costituzione — e tenuto conto del fondamentale principio della inviolabilità dei diritti dell'uomo di cui all'articolo 2 della nostra Carta fondamentale.

C'è soprattutto da sottolineare il fatto che la mancanza di una normativa di legge in materia (non può essere considerato in nessun modo un provvedimento sulla obiezione di coscienza quello adottato nella decorsa legislatura su iniziativa dell'onorevole Pedini e relativo ad una riserva di 100 esenzioni annue dal servizio per chi dimostri di avere un impegno di lavoro in paesi del terzo mondo) ha creato nel passato e continua a creare tuttora dei casi veramente incresciosi come quelli di alcuni giovani che sono stati ripetutamente condannati dai nostri tribunali e che teoricamente potrebbero

passare in galera 24 anni della loro vita, dall'età di leva (21 anni) all'età del congedo assoluto (45 anni). La sorte dell'obietttore nel nostro Paese è stata finora o il carcere o il manicomio, come se l'obiezione di coscienza fosse delinquenza o follia e non invece una esigenza che si può non condividere, ma che un paese civile ha il dovere di rispettare.

Nel secondo dopoguerra si sono verificati circa 250 casi di obiezione; nel 1963 ha avuto luogo il primo processo a carico di un obietttore cattolico che ha dato luogo ad una vicenda giudiziaria nella quale sono stati prima assolti e poi condannati per apologia di reato un sacerdote e un giornalista cattolico.

* * *

Esiste, naturalmente, tutta una problematica interna relativa alla articolazione da dare ad un disegno di legge sulla obiezione di coscienza; le proposte precedentemente richiamate offrono una serie di soluzioni diverse ai vari problemi che si pongono. La proposta Pistelli affida ad esempio il meccanismo fondamentale della legge ad un raddoppio del periodo alternativo di servizio civile, considerando quasi automatico il riconoscimento della obiezione, a domanda presentata. La proposta Basso affida invece la decisione del riconoscimento ad una commissione costituita presso il distretto militare e a varie commissioni si richiamano (nello spirito di un servizio alternativo non più gravoso del servizio militare) le altre proposte degli onorevoli Paolicchi e Pellicani. Alcuni come Pistelli prendono in considerazione anche il caso di obiettori in periodo bellico, altri non contemplan questa eventualità.

Il presente disegno di legge non intende risolvere in maniera originale i problemi su ricordati. Tenuto presente il lavoro degli altri colleghi ci si è sforzati di conciliare le esigenze più significative affioranti da vari testi presentati, nel tentativo di presentare

un disegno di legge che possa essere anche il punto di incontro di esigenze diverse.

Così il rapporto tra servizio alternativo civile e servizio militare (articolo 9) è stabilito nella misura doppia con specificazioni abbastanza precise che richiamano la proposta di Pistelli, mentre per le motivazioni eventuali della obiezione si è preferita la formula Basso, la più semplice e netta che lascia alla giurisprudenza un margine abbastanza sensibile (articolo 1). Ancora dalla proposta Pistelli viene la presa in considerazione di obiettori in periodo bellico con la soluzione che si ritroverà all'articolo 11. Quanto alle autorità chiamate a decidere sulle richieste si è ritenuto di dover aderire alla esigenza, comunemente avvertita dai presentatori dei precedenti disegni di legge, di costituire una Commissione distrettuale presieduta dal Comandante del distretto e composta da un magistrato e da un docente di problemi costituzionali o di scienze morali. Questa Commissione amministrativa dovrebbe risolvere la maggior parte dei casi accertando la credibilità dell'obietttore. Per i casi controversi, invece, la decisione finale spetterà all'Ufficio del servizio civile sostitutivo.

Occorre anche aggiungere che tutta questa serie di soluzioni particolari è da considerare come una ipotesi di lavoro, un suggerimento che si dà in una direzione unitaria, nella convinzione che una buona legge sulla obiezione di coscienza può anche adottare soluzioni diverse da quelle qui prospettate.

Quello che invece appare importante e ormai indilazionabile è che il problema trovi una soluzione legislativa: lo richiedo sia le esigenze di tenerci al livello di tanti altri peasi civili, sia le sofferenze di decine e decine di giovani che hanno pagato o stanno pagando di persona un alto prezzo ai loro ideali religiosi o filosofici, sia la necessità, da tante parti e per tante vie avvertita, di dare al nostro dovere di difendere la patria una dimensione meno supinamente e piattamente militaristica.

DISEGNO DI LEGGE**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

Il cittadino che, per ragioni di coscienza, si oppone alla guerra e all'uso delle armi, anche a fini difensivi, ha il diritto di essere esonerato dal servizio militare.

Art. 2.

L'interessato al riconoscimento dell'obiezione di coscienza deve presentare la relativa istanza al Comando del Distretto di appartenenza, non oltre il giorno fissato dalle autorità militari per la prima visita. L'istanza deve specificare i motivi dell'obiezione ed ha l'effetto di sospendere, anche per il tempo di guerra, gli obblighi militari del proponente, sino alla decisione dell'Ufficio del Servizio civile sostitutivo.

Art. 3.

Per l'esame delle istanze è costituita presso i Distretti militari una Commissione distrettuale per l'obiezione di coscienza di cui fanno parte il Comandante del Distretto, con funzioni di Presidente, un Magistrato nominato dal Presidente della Corte di appello nel cui territorio ha sede il Distretto, un docente di diritto costituzionale o di scienze morali nominato dal rettore della Università più vicina alla sede del Distretto.

Art. 4.

Il Comandante del Distretto, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, riunisce la Commissione, la quale decide sull'accoglimento immediatamente dopo aver ascoltato il proponente ed aver esaminato i documenti prodotti ed i testi indicati.

Art. 5.

L'accoglimento dell'istanza da parte della Commissione distrettuale ha valore definitivo. L'interessato è iscritto nelle liste degli obiettori di coscienza riconosciuti ed è esonerato dal servizio militare, anche per il tempo di guerra, e dalle attività collegate col medesimo per il solo tempo di pace.

Art. 6.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ufficio del Servizio civile sostitutivo, presieduto da un membro del Consiglio di Stato e composto, uno per ciascun Ministero, di funzionari di grado non inferiore al IV dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dei lavori pubblici, dell'interno e della pubblica istruzione.

Art. 7.

Quando la Commissione distrettuale non ritenga attendibile la obiezione di coscienza rinvia gli atti, la documentazione ed il processo verbale all'Ufficio del Servizio civile sostitutivo che decide nel termine di un mese dalla trasmissione dell'istanza, sentito il proponente ed un magistrato della Procura militare, nominato dal Ministro della difesa.

Art. 8.

Se l'Ufficio del Servizio civile sostitutivo decide il rigetto dell'istanza di esonero, il proponente è obbligato al servizio militare. Se persiste nel rifiuto è punito con la reclusione sino a 6 mesi. Scontata la pena, l'obietto- re è obbligato a prestare il servizio civile sostitutivo con le modalità dell'articolo seguente.

Art. 9.

Il servizio civile sostitutivo, che deve avere una durata continuativa pari al doppio

di quella stabilita per il più breve servizio militare, può essere svolto tenuto conto delle attitudini degli obiettori di coscienza:

a) presso il Corpo della guardia forestale con esclusione della sorveglianza armata del patrimonio;

b) in reparti di pronto intervento che opereranno alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici in caso di calamità naturali o per bisogni di ordinaria amministrazione nelle zone depresse del Paese;

c) negli ospedali ed altri enti pubblici a carattere sanitario;

d) nel Corpo dei vigili del fuoco;

e) alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione per i servizi periferici della Direzione generale antichità e belle arti o per altri servizi;

f) alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia in servizi non armati relativi alla custodia carceraria.

Di regola il servizio civile sostitutivo deve essere svolto in zone non ricadenti nella competenza territoriale del Distretto di provenienza. Gli obiettori possono chiedere di svolgere il servizio civile sostitutivo dopo lo svolgimento del corso di studi: valgono in proposito le norme per il rinvio del servizio militare per soli motivi di studio.

Art. 10.

Agli effetti delle norme civili e penali e del trattamento economico gli obiettori sono equiparati ai cittadini che prestano servizio militare.

Art. 11.

In tempo di guerra gli obiettori possono essere adibiti nelle Forze armate a servizi di particolare pericolosità ivi compresa la ricerca ed assistenza di feriti in zone di operazione. Non può essere imposto loro l'uso delle armi o di altri strumenti bellici.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12.

L'istanza prevista dall'articolo 2 delle disposizioni generali può essere proposta anche da chi, al momento della entrata in vigore della presente legge, sia soggetto a procedimento penale per trasgressione agli obblighi militari commessa per obiezione di coscienza.

Art. 13.

A norma dell'articolo 2, secondo comma, del Codice penale, con la entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pronunciate per trasgressione agli obblighi militari commessa per obiezione di coscienza.

Il tempo trascorso dagli obiettori in stato di detenzione sarà dedotto due volte dalla durata del servizio civile sostitutivo; l'obiettore che avrà scontato una pena detentiva superiore ad un anno sarà rinviato in congedo assoluto ed illimitato.

Art. 14.

Cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e apologia del reato di cui all'articolo 12 delle norme transitorie.